

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 70/2012

del 30 marzo 2012

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 29/2012 del 10 febbraio 2012 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 664/2011 della Commissione, dell'11 luglio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti al fine di includere alcune miscele di rifiuti nell'allegato III A ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 32c [Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XX dell'accordo è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 R 0664**: Regolamento (UE) n. 664/2011 della Commissione, dell'11 luglio 2011 (GU L 182 del 12.7.2011, pag. 2)».

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 664/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente *ff*

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 161 del 21.6.2012, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 182 del 12.7.2011, pag. 2.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.